

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE **NEL PUBBLICO IMPIEGO**

A cura di Angelo Marinelli
(versione aggiornata al 30/10/2003)

Appendice

❖ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

L'impianto normativo che disciplina l'attuazione della previdenza complementare nel settore del pubblico impiego è costituito:

- ✓ dalle normative di legge (legge 335/95, legge 449/97, legge 448/98, DPCM 20/12/1999, DPCM 2 marzo 2001, pubblicato il 23 maggio 2001, dal DPCM del 2 maggio 2003);
- ✓ dagli accordi negoziali collettivi (Accordo quadro pubblicato sulla G.U. n° 201, serie generale del 27 agosto 1999 e Accordo quadro dell'8 maggio 2002, sottoscritti dalle OO.SS. e dall'A.Ra.N.);
- ✓ dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

La legge 335/95, al fine di favorire l'accesso alla previdenza complementare ai lavoratori del pubblico impiego, ha esteso il regime del TFR anche al settore del pubblico impiego.

L'accordo quadro nazionale del 1999 "in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici", sottoscritto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL; CONFISAL, CONFEDIR, CIDA, UGL e COSMED, ha previsto l'applicazione automatica del regime del TFR a tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, compresi i dipendenti delle Camere di Commercio, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca, assunti a partire dal 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM 20/12/1999, pubblicato sulla G.U. del 15/05/2000).

Successivamente, il DPCM 2 marzo 2001 (pubblicato il 23 maggio 2001); ha stabilito la proroga al 1/01/2001 del termine fissato dal DPCM 20/12/99 per l'applicazione automatica del TFR ai nuovi assunti a tempo indeterminato.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, quindi, l'applicazione del TFR è automatica e l'adesione alla previdenza complementare può avvenire in qualunque momento successivo all'assunzione, prevedendo l'integrale destinazione del TFR maturando ai fondi pensione.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto in essere alla data del 30 maggio 2000, e per quelli assunti successivamente a tale data è prevista, in ogni caso, l'iscrizione al regime del TFR.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 possono, invece, scegliere:

- ✓ di rimanere nella situazione pregressa, con l'applicazione dell'indennità di fine servizio, secondo le regole vigenti nel corrispondente ordinamento;
- ✓ di optare per l'istituto del TFR, aderendo alla previdenza complementare (il DPCM 20/12/1999 stabilisce infatti che "l'esercizio dell'opzione...avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n° 297").

L'accordo quadro A.Ra.N. – OO.SS. del 1999 prevede, inoltre, per i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000 e che aderiranno alla previdenza complementare la destinazione ai fondi pensione di una quota del TFR non superiore al 2% della retribuzione utile ai fini della base di calcolo del medesimo istituto (la misura è fissata dalla contrattazione di comparto).

Il termine dell'opzione per il TFR, tramite l'adesione alla previdenza complementare, inizialmente fissato al 31/12/2001 è stato prorogato al 31 dicembre 2005, salvo successive proroghe da concordare fra le parti, dall'Accordo quadro A.Ra.N – OO.SS. dell'8/05/2000.

❖ LA COSTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Per il personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi.

Per il personale dipendente pubblico escluso dalla contrattazione collettiva, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni.

Per i lavoratori pubblici vige la medesima normativa generale sulla previdenza complementare precedentemente illustrata, in particolare per quanto concerne:

- la formalizzazione dell'accordo istitutivo,
- la volontarietà dell'adesione,
- le definizioni dello Statuto, dei Regolamenti e della scheda di adesione,
- la elezione dei rappresentanti dei soci del fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo,
- la individuazione dei modelli gestionali,
- le condizioni di accesso alle prestazioni.

Come stabilito dall'art. 5 del D. lgs 124/93 "La composizione degli organi di amministrazione e di controllo [dei fondi pensione caratterizzati] da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive".

Dopo molte incertezze applicative il DPCM del 2 maggio 2003 ha stabilito che i componenti degli organi collegiali di parte datoriale dei fondi pensione del pubblico impiego vengano designati con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Come stabilito dall'art. 5 del D. lgs 124/93 "La composizione degli organi di amministrazione e di controllo [dei fondi pensione caratterizzati] da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive".

Dopo molte incertezze applicative il DPCM del 2 maggio 2003 ha stabilito che i componenti degli organi collegiali di parte datoriale dei fondi pensione del pubblico impiego vengono designati con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione i Consiglieri di Amministrazione, il rappresentante legale e il Dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto per almeno tre anni:

- a) funzioni di carattere direttivo o amministrativo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario;
- b) funzioni di carattere amministrativo o direttivo di Fondi Pensione;
- c) funzioni di carattere direttivo o amministrativo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
- d) funzioni di carattere amministrativo o direttivo o di partecipazione in organi collegiali, presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria (soltanto per i primi 5 anni di vita del fondo pensione).

Invero l'art. 4, comma 2°, del D.M. 211/97 aveva stabilito che i requisiti di professionalità di cui alla lettera d (aver svolto funzioni per tre anni anche non consecutivi in organismi collegiali di rappresentanza di categoria) fossero validi solo per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Successivamente tale formulazione è stata superata, dapprima dal Decreto del Ministro del Lavoro del 24 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. del 15 ottobre 2002, n° 242 e, successivamente, dal Decreto del Ministro del Lavoro del 20 giugno 2003 che ha stabilito che il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione possono avere svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

- ❑ funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria". Tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi 5 anni dalla costituzione del fondo pensione;
- ❑ funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici (a valere esclusivamente per i fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche).

In base all'art. 4, comma 3, del D.M. Lavoro 211/97 il responsabile del fondo pensione e almeno il cinquanta per cento dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di cui ai punti a) o b) del Decreto stesso. Nel caso in cui il fondo affidi la totalità delle risorse raccolte alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di erogare direttamente le rendite, i requisiti di tipo a) o b) devono sussistere per almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per il responsabile del fondo, comunque denominato.

In tutti gli Statuti dei fondi sono previste cause di decadenza dalla carica di consigliere. Inoltre non è ammesso il voto per rappresentanza (cioè il consigliere non può delegare altre persone in sua vece).

Le specificità della previdenza complementare per il pubblico impiego, rispetto al settore privato, riguardano il collegamento tra TFR e previdenza complementare, con particolare riferimento al finanziamento dei fondi pensione.

La normativa contempla due posizioni:

❖ **lavoratori pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2000 (essendo stato prorogato il precedente termine del 30 maggio 2000).** Per essi non è automatico il passaggio dal trattamento di fine servizio (comunque denominato) a TFR. E' prevista una specifica opzione del lavoratore a favore del TFR, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione ad un Fondo Pensione costituito nell'ambito del Pubblico Impiego. L'esercizio della opzione sarà possibile esclusivamente al momento in cui il lavoratore entrerà in possesso della scheda informativa con allegato il modulo di adesione predisposto dal Consiglio di Amministrazione provvisorio del Fondo e approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Pertanto la trasformazione del trattamento di fine servizio in TFR è subordinato alla adesione ad un fondo pensione. E' a tale momento che cessa per il lavoratore iscritto all'INPDAP l'obbligo del versamento dell'aliquota previdenziale a suo carico del 2,50% destinata al finanziamento del trattamento di fine servizio. Per coloro che non aderiscono al fondo pensione resta in vigore la disciplina esistente in materia di trattamento di fine servizio, compreso il versamento dell'aliquota del 2,5%;

❖ **lavoratori nuovi assunti con contratto di lavoro in data successiva al 1 gennaio 2001 (essendo stato prorogato il precedente termine del 30 maggio 2000).** A tali lavoratori si applica da subito la disciplina del TFR. L'adesione al fondo pensione può avvenire in qualsiasi momento della sua vita lavorativa, ed al fondo stesso sarà versata l'intera quota di TFR.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, quindi, l'applicazione del TFR è automatica e l'adesione alla previdenza complementare può avvenire in qualunque momento successivo all'assunzione, prevedendo l'integrale destinazione del TFR maturando ai fondi pensione.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto in essere alla data del 30 maggio 2000, e per quelli assunti successivamente a tale data è prevista, in ogni caso, l'iscrizione al regime del TFR. I lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 possono, invece, scegliere:

- ✓ di rimanere nella situazione pregressa, con l'applicazione dell'indennità di fine servizio, secondo le regole vigenti nel corrispondente ordinamento;

- ✓ di optare per l'istituto del TFR, aderendo alla previdenza complementare (il DPCM 20/12/1999 stabilisce infatti che "l'esercizio dell'opzione... avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n° 297")

L'accordo quadro A.Ra.N. – OO.SS. del 1999 prevede, inoltre, per i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000 e che aderiranno alla previdenza complementare la destinazione ai fondi pensione di una quota del TFR non superiore al 2% della retribuzione utile ai fini della base di calcolo del medesimo istituto (la misura è fissata dalla contrattazione di comparto).

Il termine dell'opzione per il TFR, tramite l'adesione alla previdenza complementare, inizialmente fissato al 31/12/2001, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'Accordo quadro A.Ra.N – OO.SS. dell'8/05/2000, salvo successive proroghe da concordare fra le parti.

Per il finanziamento della previdenza complementare del pubblico impiego sono resi disponibili circa 155 milioni di euro annui circa (oltre 103 milioni di euro annui messi a disposizione dalla legge 448/98 e oltre 51 milioni di euro messi a disposizione dalla legge 388/2000), destinati al funzionamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo da ripartire tra i vari fondi in misura proporzionale alla retribuzione media ed alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi, a copertura delle quote annue di TFR maturande e del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro.

Il finanziamento dei fondi pensione nel settore pubblico avviene mediante:

➤ **una contribuzione reale** così determinata:

- ◆ **contributo a carico del lavoratore**: da definire per via contrattuale;
- ◆ **contributo a carico del datore di lavoro**: da definire per via contrattuale.

Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al funzionamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono stanziati **51.645.689,91 euro annui** (messi a disposizione dall'articolo 74 della legge 388/2000, a decorrere dall'anno 2001), che si aggiungono allo stanziamento di **103.291.379,82 euro annui** (messi a disposizione dalla legge 448/98, a partire dall'anno 1999), per il finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

◆ **Una contribuzione figurativa (virtuale)** che riguarda:

- ◆ **le quote di TFR**. Le quote di TFR destinate alla previdenza complementare vengono accreditate su appositi conti individuali intestati ai lavoratori. La gestione di questi conti viene effettuata dall'INPDAP per i dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali costituite presso quest'istituto e dagli enti pubblici non economici per i dipendenti degli enti medesimi:

- per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2001 sarà devoluto al fondo pensione l'intero TFR che il lavoratore matura dalla data dell'adesione al fondo stesso;
 - per i lavoratori in servizio prima del 31 dicembre 2000 sarà versato al fondo pensione una quota di TFR che non potrà superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.
- ◆ la destinazione al fondo, per i soli lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2000, di una **quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento** ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati, considerata "neutra" rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle Amministrazioni (legge 449/97). Anche tale contribuzione figurativa viene accreditata nel conto individuale del lavoratore gestito dall'INPDAP. **Tale quota non spetta al personale non iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio (ovvero non spetta al personale dipendente degli enti pubblici non economici).**

Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (cioè i dipendenti dello Stato, Scuola, Università, Sanità ed Enti locali) le quote eccedenti i circa 155 milioni di euro messe a disposizione dal bilancio dello Stato, sono considerate contribuzione figurativa (quota TFR maturando, e quota corrispondente all'1,5% per i soli lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali INPDAP, già in servizio al 31/12/2000 e che abbiano optato per il regime TFR) e vengono accreditate presso l'INPDAP in conti individuali intestati a ciascun lavoratore interessato. Su tali accantonamenti figurativi l'istituto applicherà un tasso di rendimento che, in via transitoria, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli di maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadro.

L'articolo 12 dell'accordo quadro nazionale del 1999 chiarisce infatti che "Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi, applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, da individuarsi fra quelli con maggiore consistenza di aderenti, ... sentite le confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo"

Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento conseguito dai medesimi fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e pubbliche non economiche

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP dovrà conferire al fondo pensione il montante delle quote accreditate per ciascun lavoratore, comprensivo della capitalizzazione operata a seguito dei rendimenti applicati.

Alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici, gli enti medesimi conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento suddetto.

La liquidazione della prestazione pensionistica complementare del dipendente pubblico e degli enti pubblici non economici dovrà pertanto tenere conto della somma dei due montanti: a) quello maturato presso il fondo Pensione (accantonamento reale); b) quello ricevuto dall'INPDAP o dagli enti pubblici non economici (accantonamento figurativo)

Per promuovere le adesioni ai fondi pensione dei comparti comprendenti le amministrazioni statali, nella fase di avvio, è prevista una maggiorazione provvisoria della contribuzione posta a carico del datore di lavoro:

- per i lavoratori che si iscrivono entro il primo anno dall'inizio della raccolta delle adesioni, infatti, la pubblica amministrazione verserà, per la durata di dodici mesi, un contributo pari al doppio di quello ordinariamente previsto;
- per i lavoratori che si iscrivono entro il secondo anno il contributo a carico del datore di lavoro sarà invece uguale ad una volta e mezzo la normale contribuzione.

Il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio al TFR

Con la legge 449/97 sono stati parzialmente risolti alcuni problemi di armonizzazione derivanti dall'applicazione dell'istituto del TFR ai dipendenti pubblici, in luogo dei diversi regimi di trattamento di fine servizio operanti nel settore del pubblico impiego.

Il TFS prende il nome di:

- indennità di Buonuscita (D.P.R. 1032/1973) per le Amministrazioni Statali;
- indennità Premio di Servizio (Legge 152/1968) per le Amministrazioni locali (A.S.L., Province e Comuni, ecc.);

indennità di Anzianità (legge 70/1975) per gli enti pubblici non economici

I problemi fondamentali possono essere così riassunti:

- 1.1. diversità delle basi di calcolo del TFR e dei trattamenti di fine servizio applicabili nei diversi comparti;
- 1.2. presenza di una contribuzione del 2.5% sulla retribuzione utile, ai fini della maturazione dei trattamenti di fine servizio, posta a carico dei lavoratori iscritti presso le gestioni INPDAP per le liquidazioni del TFS
- 1.3. imposizione di un regime fiscale differenziato per i trattamenti di fine servizio (d'ora in poi TFS), comunque denominati, rispetto al TFR.

L'armonizzazione della normativa in materia di anticipazioni ex legge 297/82 (anticipazioni per acquisto prima casa, congedi parentali, spese mediche sanitarie, ecc.) è stata rinviata alla contrattazione collettiva di comparto.

1.1 Diversità delle basi retributive ai fini del calcolo del TFR e delle indennità di fine servizio

In quanto al primo problema la base di calcolo del TFR è più ampia di quella prevista, nei diversi regimi pubblici, per le indennità di fine servizio.

Il TFS prende il nome di:

- Indennità di Buonuscita (D.P.R. 1032/1973) per le Amministrazioni Statali;
- Indennità Premio di Servizio (Legge 152/1968) per le Amministrazioni locali (A.S.L., Province e Comuni, ecc.);
- Indennità di Anzianità (legge 70/1975) per gli enti pubblici non economici

In particolare, la prestazione erogata dall'INPDAP corrisponde ad 1/12 della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, moltiplicato per il numero degli anni di servizio prestato, per il comparto "Stato" e ad 1/15 della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, moltiplicato per il numero degli anni di servizio prestato, per il comparto "Enti locali".

Per il "Parastato" l'indennità di anzianità corrisponde, invece, ad 1/12 della base di calcolo, moltiplicato per il numero degli anni di servizio prestato,.

Riepilogando, infatti, nei diversi comparti del Pubblico Impiego, la base di calcolo, ai fini del TFS (comunque denominato nei vari comparti), è costituita:

- ✓ per i comparti Scuola e Ministeri dall'ottanta per cento dello stipendio tabellare (la I.I.S. è stata conglobata nello stipendio tabellare con decorrenza 1 gennaio 2003 dai nuovi CCNL); dall'80% della RIA, e dall'ottanta per cento delle eventuali altre indennità valutabili ai fini della normativa TFS e dalla tredicesima mensilità in base alle voci precedenti
- ✓ per il comparto Enti locali e Sanità dall'ottanta per cento dello stipendio tabellare, dall'80% della I.I.S., dall'80% della RIA), dall'ottanta per cento delle eventuali altre indennità valutabili ai fini della normativa TFS e dalla tredicesima mensilità in base alle voci precedenti,
- ✓ per il comparto Parastato dall'intero stipendio lordo, dal 70% della I.I.S., dall'intera retribuzione Individuale di Anzianità, dalle eventuali altre indennità valutabili ai fini della normativa TFS e dalla tredicesima mensilità in base alle voci precedenti.

Tabella 1 - Trattamenti di fine servizio

Comparto	Finanziamento TFS (contribuzione)	Prestazione TFS
Stato (ex ENPAS)	9,60% (di cui 2,5% a carico lavoratore) × [80% × (retribuzione tabellare + RIA + 13esima)] N.b.: l'Indennità Integrativa Speciale non compare più nella base di calcolo perché è stata conglobata per effetto dei nuovi CCNL	[(retribuzione tabellare + R.I.A + tredicesima) × 80%] / 12 × durata carriera lavorativa (in anni di servizio)
Enti locali (ex INADEL)	6,10% (di cui 2,5% a carico lavoratore) × [80% × (retribuzione tabellare + I.I.S. + RIA+ 13esima)]	[(retribuzione tabellare + I.I.S. + R.I.A + tredicesima) × 80%] / 15 × durata carriera lavorativa (in anni di servizio)
Parastato	Interamente a carico dell'amministrazione interessata; non è dovuto alcun contributo a carico del lavoratore	[(retribuzione tabellare +70% I.I.S.* + altri elementi utili) / 12] × Durata carriera lavorativa (in anni di

		servizio)
--	--	-----------

** in base all'articolo 23 del nuovo CCNL del parastato la quota dello stipendio tabellare corrispondente all'indennità integrativa speciale, ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio, viene valutata nella misura del 70%*

L'accordo quadro fra l'A.Ra.N. e le OO.SS. del 1999 ha stabilito che la base di calcolo del TFR è costituita dall'intera retribuzione tabellare, dall'indennità integrativa speciale (si tratta, in pratica, dell'analogo istituto della contingenza previsto per il settore privato), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla tredicesima mensilità, dagli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio, ai sensi della normativa preesistente e dalle eventuali ed ulteriori voci retributive che la contrattazione di comparto potrà, nel futuro, considerare, garantendo la compatibilità degli obiettivi fissati per la finanza pubblica.

Tabella 2 - TFR erogato dall'INPDAP a tutti i lavoratori assunti dal 1/01/2001

Contribuzione a carico P.A.	Contribuzione a carico lavoratore	Prestazione
9.60% per Stato; 6.10 per Enti locali su 80% della base di calcolo (stipendio tabellare + 100% I.I.S. (se non conglobata) + R.I.A. + 13esima + altri elementi utili	nulla	6.91% per ogni anno della base di calcolo (stipendio + I.I.S. + R.I.A. + 13esima + altri elementi utili) + rivalutazione (art. 2120 c.c.)

1.2 Il contributo del 2,5% per i lavoratori, iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio

Uno degli ostacoli che avevano impedito, dall'entrata in vigore della legge 335/95 fino all'emanazione del DPCM 20/12/99, l'introduzione dell'istituto del TFR nel settore del pubblico impiego, era rappresentato dalla presenza di un contributo del 2.5%, sulla retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio, posto a carico dei lavoratori dipendenti iscritti presso le apposite gestioni per i trattamenti di fine servizio costituite presso l'INPDAP (cioè le gestioni per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e ad ordinamento autonomo).

L'istituto del TFR, infatti, a differenza dell'indennità di fine servizio erogata dall'apposita gestione previdenziale INPDAP, non prevede alcuna contribuzione, a carico del lavoratore dipendente, ai fini della maturazione della prestazione finale.

Il passaggio dall'indennità di fine servizio al TFR, nell'invarianza della retribuzione lorda erogata dalle amministrazioni pubbliche, avrebbe, quindi, comportato la soppressione del contributo del 2.5% ed il conseguente incremento della retribuzione netta in busta paga, con conseguente aggravio dei conti pubblici.

Per quanto riguarda i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000, che non effettuano l'opzione per l'istituto del TFR e la conseguente adesione alla previdenza complementare,

continueranno a versare il contributo del 2.5% all'INPDAP, permanendo nel preesistente regime dell'indennità di fine servizio ad essi corrispondente.

I lavoratori, con trattamento di fine servizio erogato dall'INPDAP, assunti dopo il 31/12/2000 e quelli già in servizio a tale data ma che optano per il TFR e per la previdenza complementare non dovranno più versare il contributo del 2.5%.

Per essi è prevista una pari riduzione della retribuzione lorda, mantenendo invariata la retribuzione netta.

Tabella 3 - Es. struttura retributiva nell'ipotesi di passaggio a TFR

TFS	Retribuzione	TFR
Retribuzione tabellare	18.000,00 euro	Retribuzione tabellare
R.I.A.	0	R.I.A.
Retribuzione lorda	18.000,00 euro	Retribuzione lorda
Contributi previdenziali	1.575,00 euro (8,75% di 18.000,00)	Contributi previdenziali
Contributi per TFS	360,00 euro (18.000,00 x 80%) x 2.50%	Abbattimento della retribuzione lorda
Base imponibile fiscale	16.065,00 euro	Base imponibile fiscale
Imposta (IRPEF media 20,42%)	3.281,56 euro	Imposta
Retribuzione netta	12.783,44 euro	Retribuzione netta

(N.B.: l'imposta è calcolata mediamente a titolo di mero esempio. Bisognerebbe calcolare le deduzioni spettanti)

La riduzione della retribuzione lorda non determina effetti ai fini della contribuzione previdenziale al sistema pensionistico obbligatorio. La parte di contribuzione previdenziale obbligatoria calcolata sulla quota di retribuzione lorda ridotta, a causa della soppressione del contributo del 2,5%, viene accreditata figurativamente nella posizione previdenziale del lavoratore costituita presso l'INPDAP. Queste condizioni consentono di garantire la parità di trattamento contrattuale ai dipendenti dei diversi comparti del pubblico impiego, successivamente alla trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e alla soppressione della ritenuta previdenziale del 2,5%, determinata dalla legge 152/68 e dal DPR 1032/73, sulla base retributiva prevista dall'art. 49, comma 2 del d.lgs 29/93.

Per i lavoratori dipendenti pubblici i cui trattamenti di fine servizio non siano erogati dall'INPDAP, invece, l'opzione per il TFR non comporta alcuna variazione della retribuzione lorda e netta preesistente.

L'eliminazione del contributo del 2,5%, per i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000 e che optano per il TFR e per la previdenza complementare, è stata compensata, in sede di accordo

negoziale con l'A.Ra.N., con la destinazione ai fondi pensione di una contribuzione pari all'1,5% della base di calcolo utile ai fini dell'indennità di fine servizio.

Questa contribuzione ha origine "neutra" rispetto alla contribuzione posta a carico del lavoratore e a quella posta a carico del datore di lavoro. Come tale il contributo dell'1,5% non costituisce retribuzione lorda, e non aggrava i conti delle amministrazioni datrici ma viene, figurativamente, accantonata presso l'INPDAP, a favore dei dipendenti interessati (quindi solo per quelli, fra i dipendenti iscritti all'INPDAP, che aderiranno alla previdenza complementare). Tale contributo dell'1,5% ovviamente non sussiste per i lavoratori, che aderiscono alla previdenza complementare, assunti dopo il 31/12/2000, ai quali si applica automaticamente il nuovo istituto del TFR.

1.3 Dal TFS al TFR

Il più rilevante problema di armonizzazione, nel passaggio dal TFS al TFR, è costituito dalla diversità delle basi imponibili ai fini dell'imposizione fiscale sulle prestazioni di fine rapporto.

La disciplina fiscale delle prestazioni di fine servizio (TFS) prevede un abbattimento dell'imponibile lordo, ai fini della tassazione delle prestazioni finali, corrispondente al rapporto fra contributo posto a carico del lavoratore e contributo totale per il TFS medesimo.

L'abbattimento delle quote di TFS maturate corrisponde al 40,98% della base imponibile per i comparti Ministero e Scuola e del 26,04% per i comparti Enti locali e Sanità.

Tale abbattimento non compete ai lavoratori del parastato in quanto questi non versano nessun contributo alla P.A. per la loro indennità di anzianità.

A tutti i lavoratori del pubblico impiego, titolari del TFS, comunque denominato nei vari comparti, compete, invece, una detrazione d'imposta di 309,87 euro per ogni anno di servizio prestato.

L'accordo quadro del 1999 ha previsto, per i lavoratori dipendenti pubblici già in forza alla data di entrata in vigore del DPCM, che optano a favore del TFR, l'invarianza delle regole preesistenti all'opzione per il calcolo della prestazione relativa alle indennità di fine servizio maturate fino a quel momento.

In pratica, al momento dell'esercizio dell'opzione, le quote dei trattamenti di fine servizio maturate a tale data verranno congelate, calcolando la prestazione finale dovuta in base alle regole previste nel corrispondente ordinamento. Alla quota parte di carriera maturata dopo l'esercizio dell'opzione si applicherà in toto il regime del TFR, compresa la relativa disciplina fiscale.

Tabella 4 - esempio di calcolo del TFS per un lavoratore assunto prima del 1/01/2001 con cessazione successiva al 1/01/2003 - **Indennità di buonuscita**

<u>Stipendio annuo contributivo percepito alla data di cessazione del servizio</u>		
(base di calcolo dell'indennità di buonuscita, comprendente lo stipendio tabellare e la tredicesima mensilità - N.B.: a partire dal 1/01/2003 la I.I.S. è stata conglobata nello stipendio. Precedentemente, per il calcolo dell'indennità di buonuscita veniva preso a riferimento lo stipendio tabellare, il 60% dell'indennità integrativa speciale e la RIA, oltre alle altre voci utili della retribuzione)		
Totale		20.996,52 euro
Anni di servizio utile 39		
<u>Calcolo indennità</u>		
Totale lordo_ 20.996,52 x 80%: 12 x 39	euro	54.590,97
<u>Calcolo IRPEF</u>		
Imponibile lordo - base imponibile		54.590,97
Esenzione 26.04%	(-) euro	<u>14.215,49=</u>
Ammontare netto		40.375,48
40.375,48 : Anni utili 39 x 12 =	reddito di riferimento	12.423,22 euro
<u>aliquota corrispondente</u>		21,51%

Ammontare netto		40.375,48 euro
Franchigia 309,87 euro x 39	(-)	12.084,93 euro
Imponibile netto		28.290,55 euro
X 21.51% (aliquota rif.)= Imposta dovuta		6.085,30 euro
Totale lordo		54.590,97 euro
Imposta	(-)	6.085,30 euro
Importo netto		<u>48.505,67 euro</u>

2. L'istituto del TFR

L'istituto del TFR è stato introdotto dalla legge 297/82 che ha novellato l'art. 2120 del codice civile. Il trattamento di fine rapporto si eroga al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (e a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/1999, così come modificato dal DPCM 2/03/2001, anche ai dipendenti del pubblico impiego).

Il TFR ha natura di elemento differito della retribuzione.

Ogni anno il datore di lavoro deve accantonare in bilancio, per ciascun dipendente, una quota pari alla retribuzione lorda annua imponibile divisa per 13.5. Tale quota è pari al 7.41% della retribuzione. Su di essa i datori di lavoro del settore privato effettuano una ritenuta dello 0.50% a titolo di contributo INPS per i.v.s. (invalidità, vecchiaia e superstiti). Tale contribuzione non è dovuta dai lavoratori del pubblico impiego.

La posta contabile che viene accantonata è dunque pari al 6.91% della retribuzione imponibile.

L'art. 2120 del c.c. chiarisce che per retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR devono intendersi tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Per i settori del Pubblico Impiego il TFR si calcola sui seguenti elementi della retribuzione:

- a) l'intero stipendio tabellare;
- b) l'intera indennità integrativa speciale;
- c) la retribuzione individuale di anzianità;
- d) la tredicesima mensilità;
- e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio comunque denominato ai sensi della preesistente normativa.

La contrattazione di comparto potrà determinare ulteriori voci retributive utili, ai fini del calcolo del TFR, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

L'accantonamento del 6.91% della base di calcolo (TFR maturando) ha valore per ogni anno di servizio o frazione di esso (considerando come frazione il mese), e computando come mese intero ogni frazione lavorativa pari o superiore a quindici giorni.

Gli importi precedentemente accantonati (TFR maturato) vengono rivalutati ogni anno di una percentuale dell'1.5% in misura fissa, più il 75% dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2.1 Anticipazioni

Il dipendente con almeno otto anni di servizio può chiedere anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione (legge 457/1978) e per il sostenimento di spese medico - sanitarie, sul 70% del TFR maturato a quel momento e nei limiti previsti dalla legge. In base all'art. 7 della legge 8 marzo 2000 n° 53, il lavoratore ha diritto anche ad un'anticipazione sul TFR per il sostenimento di spese per la fruizione di congedi parentali e formativi. Le richieste vanno infatti soddisfatte entro la misura del 10% delle richieste di anticipazione del TFR ogni anno, e comunque sul 4% del numero totale dei dipendenti, fermo restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva applicata all'impresa.

Le disposizioni in materia di anticipazione restano tuttavia "congelate" per i dipendenti del pubblico impiego che trasformeranno il precedente regime di indennità di fine servizio in TFR e per i neo assunti a tempo indeterminato dal 1/01/2001. La definizione delle condizioni per fruire delle anticipazioni del TFR è rimessa alla contrattazione di comparto .

2.2 Il trattamento fiscale del TFR

Il d.lgs 47/2000 ha innovato profondamente la disciplina fiscale del TFR.

Vediamo in sintesi le novità:

- Il TFR erogato al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro continua ad essere colpito dal regime di tassazione separata, secondo il criterio stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.R.)
- Le rivalutazioni sul TFR maturato, pari all'1.5% più lo 0.75% dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, vengono colpite da un'imposta sostitutiva dell'11%.
- Il regime di tassazione separata si applica sul TFR maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (data in cui matura il diritto del lavoratore alla prestazione), diminuito delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11%. La base imponibile così individuata viene assoggettata all'aliquota IRPEF di riferimento che corrisponde all'importo ottenuto dividendo il TFR maturato, aumentato delle somme destinate ai fondi di previdenza complementare, per il numero di anni e frazione di anno di servizio del lavoratore e moltiplicando il risultato per 12. L'imposta però non opera a titolo definitivo ma l'amministrazione fiscale provvede a riliquidarla in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni
- La deducibilità sulla base imponibile per il calcolo dell'imposta da versare a titolo di tassazione separata, di lit 600.000 annue, per ogni anno di servizio, viene dunque soppressa.

In definitiva al lavoratore che cessa la propria attività lavorativa verrà liquidato un importo soggetto a due differenti imposte; la tassazione "separata", ex art. 17 T.U.I.R.R., sulla somma degli accantonamenti annui effettuati senza più alcuna deduzione; l'altra, la ritenuta fiscale a titolo di imposta definitiva dell'11%. sui guadagni di capitale, che colpirà le rivalutazioni annue del TFR

Se il TFR è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, l'imposta dovuta è ridotta di lit. 120.000 per ciascun anno; per frazioni di anno tale importo è rapportato a mese. Tuttavia tale detrazione è valida per i soli rapporti di lavoro, a tempo

determinato, limitatamente ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1/01/2001 alla data di entrata in vigore della riforma dell'istituto del TFR e comunque non oltre il 31/12/2005.

Vale la pena sottolineare inoltre, che per quanto riguarda le quote di TFR destinate alla previdenza complementare, vige un regime diverso per le anticipazioni (in generale più vantaggioso per il lavoratore, essendo l'anticipazione richiedibile sull'intero montante maturato presso il fondo e non sulla sola parte generata dalle quote di TFR investite).

3 I fondi pensione nel pubblico impiego

Per il personale dipendente della P.A. le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante la contrattazione collettiva che stabilisce anche l'ammontare dei contributi contrattuali posti a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per il personale dipendente pubblico escluso dalla contrattazione collettiva, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni.